

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

6/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

PROCESSO AGLI ENTI E D.LGS. 31/2024: UN CORRETTIVO ALLA RIFORMA CARTABIA CHE DISCHIUDE PROBLEMATICHE DI SISTEMA

di Lorenzo Pellegrini e Marco Cecchi(*)

Il contributo fornisce una prima, agile lettura dell'interpolazione normativa apportata dal d.lgs. 31/2024 in materia di procedimento nei confronti degli enti. Dopo un breve riepilogo delle novità introdotte, vengono poi tratteggiate le linee essenziali di alcune irrisolte problematiche di sistema concernenti il rapporto tra responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e disciplina penale (sostanziale, processuale, esecutiva) dettata dalla riforma Cartabia, anche come da ultimo rinnovata.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Art. 7 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 – 3. Una problematica di sistema: l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie degli enti.

1. Introduzione.

L'art. 1, co. 4 della legge-delega 134/2021 dispone che "il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi".

Al riguardo, tra le varie proposte in cantiere, lo scorso 19 marzo uno dei disegni di legge presentati dal Ministro della giustizia è stato definitivamente approvato dal Parlamento.

Il d.lgs. 31/2024 introduce "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Nell'ambito del presente scritto, interessa (*i*) fornire una prima lettura dell'interpolazione normativa *de qua*¹ relativamente al processo nei confronti dell'ente

(*) Il lavoro è frutto di una riflessione congiunta dei due Autori, i quali hanno comunque redatto autonomamente i singoli paragrafi. In particolare, i paragrafi 1 e 2 sono di Marco Cecchi mentre il paragrafo 3 è di Lorenzo Pellegrini.

*

(par. 2) e (ii) tratteggiare le linee essenziali di alcune problematiche concernenti il rapporto tra responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001 e disciplina penale – sostanziale, processuale, esecutiva – dettata dalla riforma Cartabia, anche come da ultimo rinnovata (par. 3).

2. Art. 7 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

L'art. 7 d.lgs. 31/2024 apporta “modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, per assicurare che le *forme* e i *termini* per l'inizio dell'azione penale siano i medesimi per l'imputato persona fisica e per l'imputato persona giuridica.

Il d.lgs. 150/2022 ha ridefinito le scadenze d'esercizio dell'*actio poenalis*, risistemando la disciplina vigente e in parte innovandola. Ai nostri fini, rileviamo che è stato abrogato il primo comma dell'art. 405 c.p.p. e inserito un nuovo art. 407-*bis* c.p.p. In tale occasione, tuttavia, a siffatta riscrittura non è seguito un adattamento del 'sistema 231'², ove – sino al correttivo in commento – residuava ancora la vecchia regola dell'insufficienza, contraddittorietà o non idoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio, anziché quella della ragionevole previsione di condanna³.

In un'ottica di adeguamento normativo, vengono ora ritoccati gli artt. 59, co. 1 e 61, co. 1 d.lgs. 231/2001; rispettivamente: nel primo articolo, si sostituisce la parola “405” con la parola “407-*bis*”; nel secondo articolo, si sostituiscono le parole “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente” con le parole “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”⁴. Ne segue che:

¹ Un'agile e pronta analisi del d.lgs. 31/2024 è possibile rinvenirla in AA.VV., *Il decreto correttivo alla Riforma penale Cartabia* – Officina del diritto, (a cura di) G. Spangher, Milano, 2024.

² Come riconosciuto dal SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier – Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022*, 12 dicembre 2023, p. 90, nell'articolato del 2022 “nessun intervento ha interessato il procedimento per responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche; e infatti gli artt. 58 e 61 d.lgs. 231/2001 (rispettivamente dedicati all'archiviazione e ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) non sono stati modificati”. Cogliamo la palla al balzo per rilevare, più in generale, che il coordinamento tra codice di procedura penale e d.lgs. 231/2001 soffre non poche incongruenze, alle quali sarebbe opportuno che il legiferatore ponesse rimedio complessivamente. Una di queste discrepanze, eloquente su tutte giacché assai eclatante, è il riferimento alla “contumacia”: presente nel decreto legislativo (art. 41); assente, dal 2014 (l. n. 67), nella normativa codicistica.

³ Merita sottolineare che una pronuncia del Tribunale di Milano (ord. 15 febbraio 2023, in www.giurisprudenzapenale.com) – dopo aver per l'appunto rilevato che “il legislatore, nell'inserire il parametro della ‘ragionevole previsione di condanna’ all'interno dell'udienza preliminare come regolata dal codice di procedura penale, non ha parallelamente (e conseguentemente) modificato la disciplina dell'udienza preliminare a carico degli enti” – ha operato una interpretazione “ortopedica e costituzionalmente orientata” della normativa. In tal modo, almeno nel caso di specie, è stato posto rimedio al “difetto di coordinamento fra l'innovazione apportata al comma 3 dell'art. 425 c.p.p. e il mantenimento della regola di giudizio di cui all'art. 61 d.lgs. 231/2001”.

⁴ Nel disegno di legge inizialmente presentato (*i.e.* atto del Governo n. 102), com'è stato notato dalla dottrina

1) la contestazione del pubblico ministero per l'illecito amministrativo dipendente da reato deve essere contenuta nell'imputazione formulata o con la richiesta di rinvio a giudizio oppure con l'atto introduttivo del singolo procedimento speciale (nei casi previsti dal codice al libro VI, titoli II, III, IV, V e V-bis) – *nihil sub sole novi*;

2) sia nel rito ordinario sia nel rito differenziato a carico dell'ente⁵ occorre una "ragionevole previsione di condanna"⁶, se si vuol giungere in dibattimento – e qua sta il

(M. GIALUZ, [Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature](#), in questa *Rivista*, 29 gennaio 2024), vi era una "erronea giustapposizione della nuova regola di giudizio alla vecchia". L'errore – che sostanzialmente annullava l'innovazione, perché impediva alla 'ragionevole previsione di condanna' di assumere una reale capacità selettiva, dato che restava in vita anche la *regula iuris* della 'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio' – è stato successivamente e condivisibilmente emendato, attraverso la sostituzione *tout court* del testo precedente con quello attuale.

⁵ Per la distinzione tra rito ordinario, rito speciale e rito differenziato, nella manualistica v. per tutti P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2023, pp. 851-853.

⁶ Sulla 'ragionevole previsione di condanna': F. ALVINO, [Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "riforma Cartabia"](#), in questa *Rivista*, 2022, 3, pp. 27 ss.; E. AMODIO, *Filtro "intra-neo" e filtro "estraneo" nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, pp. 14 ss.; E. BARONTI, *Il controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale. Attualità e prospettive*, in [www.discrimen.it](#), 10 aprile 2024, spec. 5-16; R. BELVEDERI, *Artt. 408 e 425 c.p.p.: il nuovo criterio applicabile all'archiviazione delle notizie di reato e alle sentenze di non luogo a procedere*, in [www.unicost.eu](#), 13 dicembre 2022; M. Busetto, *Nuova regola di giudizio e integrazioni conoscitive del giudice dell'udienza preliminare: qualche spunto di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2023, 1; A. CABIALE – S. QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, in [www.giustiziainsieme.it](#), 9 gennaio 2023; A. CAPONE, *I ritocchi in tema di udienza preliminare*, in *Giur. it.*, 2023, pp. 1194 ss.; volendo, M. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen.*, 2022, 2; G. CIVITA, *Udienza preliminare: la nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere*, in AA.VV., *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pisa, 2022, pp. 317 ss.; F. M. DAMOSSO, [Quale spazio per la seria probabilità di prescrizione nella formulazione della "ragionevole previsione di condanna"? Una recente ordinanza del G.i.p. di Siena](#), in questa *Rivista*, 24 gennaio 2024; M. DANIELE, *Il vaglio preliminare dell'accusa secondo la l. n. 134/2021*, in *Giur. it.*, 2022, pp. 1011 ss.; M. DANIELE, [L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio](#), in questa *Rivista*, 2020, 1, pp. 131 ss.; M. DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *Cass. pen.*, 2021, pp. 3069 ss.; A. DE CARO, *Riflessioni sulle recenti modifiche della fase investigativa e della regola di giudizio: un percorso complesso tra criticità e nuove prospettive*, in *Arch. pen.*, 2022, 3; S. DE FLAMMINEIS, [La valutazione dei fatti ai fini dell'archiviazione ovvero dell'esercizio dell'azione penale: poteri e responsabilità del Pubblico Ministero](#), in questa *Rivista*, 23 maggio 2023; R. DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, pp. 83 ss.; G. DELLA MONICA, *Il filtro della ragionevole previsione di condanna*, in *Arch. pen.*, 2023, 2; P. FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in [www.discrimen.it](#), 12 luglio 2021; L. FORTE, *L'udienza predibattimentale: tra "nuova" regola di giudizio ed efficienza nel "sistema Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, pp. 456 ss.; A. GAITO – R. LANDI, *L'altare e le (forse inevitabili) vittime. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, in *Arch. pen.*, 2022, 2; G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *Arch. pen.*, 2022, 3; K. LA REGINA, *L'archiviazione nel vortice efficientista*, in AA.VV., *La riforma Cartabia*, cit., pp. 276 ss.; S. LONATI, *L'udienza preliminare*, in AA.VV., *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, (a cura di) D. Castronuovo – M. Donini – E. M. Mancuso – G. Varraso, Milano, 2023, pp. 710 ss.; E. MACCORÀ – G. BATTARINO, *Il giudice dell'udienza preliminare*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 137 ss.; V. MAIELLO, *Indagini e udienza preliminare nello specchio della legalità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, pp. 625 ss.; E. MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in [www.legislazionepenale.eu](#), 25 gennaio 2022; O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen.*, 2022, 2; M. MENNA, *L'inquadramento della regola di giudizio del non luogo*

novum. Per avanzare nella procedura, bisogna sciogliere positivamente il seguente interrogativo: ‘allo stato degli atti, si avrebbe condanna?’⁷. Solamente in caso di risposta affermativa, si può andare avanti; altrimenti, c’è da arrestarsi.

La prima modifica è una rettifica prettamente materiale: non sposta praticamente nulla rispetto all’esistente; semplicemente viene corretto un richiamo precettivo, visto che l’art. 59, co. 1 d.lgs. 231/2001 rinviava a una disposizione – l’art. 405, co. 1 c.p.p. – ormai abrogata.

La seconda modifica, invece, quantunque risponda anch’essa a ragioni di coerenza legislativa (dettate dal “necessario coordinamento” tra art. 425, co. 3 c.p.p. e art. 61, co. 1 d.lgs. 231/2001⁸), è sicuramente un intervento pure di sostanza. Oggi, altresì nel processo penale *de societate*, il filtro per discriminare i fascicoli meritevoli di arrivare alla fase dibattimentale è reso espressamente più stringente di quello di ieri. Il criterio prescelto – quello della ragionevole previsione di condanna – ha maglie più strette del precedente; e, a ben vedere, è il parametro di giudizio che si spinge più in là possibile nella valutazione prognostica di colpevolezza, perché più vicino di così alla regola decisoria finale – quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio – non ci si può proprio porre.

Sugli interrogativi che questa *regula iuris* di per sé pone (es. l’ampiezza interpretativa dell’espressione “ragionevole previsione di condanna” costituirà un vincolo effettivamente prescrittivo?) e sulle questioni che residuano circa il buon funzionamento dell’udienza preliminare (es. quali sono i fattori che ancora

a procedere tra passato e presente dell’udienza preliminare, in *Arch. pen.*, 2022, 3; F. MORELLI, [Osservazioni critiche sulla funzione dell’indagine alla luce della nuova udienza preliminare](#), in questa *Rivista*, 2023, 5, pp. 23 ss.; C. NAIMOLI, *Considerazioni sulla “ragionevole previsione di condanna” per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, pp. 831 ss.; A. NATALE, *Ragionevole previsione di condanna e ragionevole prognosi di prescrizione: un’ordinanza del GIP di Siena*, in www.questionegiustizia.it, 30 novembre 2023; G. PECORELLA, *Cosa c’è nel futuro del processo penale? Una prognosi*, in *Cass. pen.*, 2023, pp. 1847 ss.; F. PINELLI, *Gli spazi angusti dell’udienza preliminare nel diritto vivente e il mutamento di paradigma del suo epilogo imposto dalla legge Cartabia*, in www.questionegiustizia.it, 16 giugno 2022; T. RAFARACI, *Archiviazione e udienza preliminare nella riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, pp. 160 ss.; S. RUGGERI, *Azione e inazione*, in *AA.VV., Riforma Cartabia*, cit., pp. 629 ss. (spec., pp. 644 ss.); C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Arch. pen.*, 2022, 2; F. SIRACUSANO, *La prevedibilità dell’esito del giudizio quale antidoto all’azzardo imputativo?*, in *Proc. pen. e giust.*, 2023, pp. 543 ss.; F. TONDIN, *La nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna*, in *Cass. pen.*, 2022, pp. 404 ss.

⁷ Dunque, il pubblico ministero – prima – e il giudice – dopo essere stato investito dell’istanza promossa dall’accusa – devono compiere una prognosi di ragionevole colpevolezza allo stato degli atti, perché si possa proseguire nell’*iter* procedimentale che conduce al dibattimento. La valutazione da fare all’esito delle indagini e in udienza preliminare è un vaglio di meritevolezza sulla bontà dell’accusa; non ci si deve ridurre ad apprezzare l’utilità della fase dibattimentale, nel senso di cercare e immaginare di rinvenire (solamente) lì la prova decisiva per la condanna o altri elementi che corroborino il castello accusatorio. L’imputazione non può zoppicare, bensì deve essere fondata e reggersi in piedi fin da questo momento: al punto da consentire di affermare che ‘*hic et nunc* si condannerebbe’. In questi termini, l’al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) si riflette e fa sentire il suo peso – a ritroso, adattandosi *mutatis mutandis* alle varie peculiarità presenti – in ogni fase e grado del procedimento penale.

⁸ *Relazione illustrativa al Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, p. 44.

ostacolano/possono ostacolare l'efficacia di questo snodo processuale?), in generale, non intendiamo soffermarci in questa sede⁹. Qui si tratta, infatti, di una prima lettura dell'interpolazione normativa *ex art. 7 d.lgs. 31/2024*, volta a offrire nient'altro che una sintesi epidermica, lineare delle novità; e tutt'al più diretta ad abbozzare soltanto alcune delle tematiche di fondo a essa correlate, come tra parentesi si è appena fatto e come si tenterà di fare nel prossimo paragrafo.

In definitiva, pertanto, ciò che d'impatto si può dire dell'avvenuta integrazione legislativa è che – processualmente parlando – si avvicinano ulteriormente il rituale criminale ordinario e quello differenziato nei confronti degli enti. Epperò, mentre da un lato si consolida quell'orientamento giurisprudenziale che, in questa prospettiva uniformatrice, già applicava la regola della ragionevole previsione di condanna ad art. 61, co. 1 d.lgs. 231/2001 invariato¹⁰, dall'altro lato trovano spazio per riproporsi delicate e complesse problematiche in materia.

Invero, all'occhio del giurista – dal punto di vista sia teorico che pratico – si dischiudono nuovi problemi categoriali e si riaprono vecchie dispute operative concernenti il rapporto tra responsabilità amministrativa e disciplina penale (sostanziale, processuale, esecutiva), come da ultimo configurata dalla riforma Cartabia. A uno di questi profili controversi si farà cenno subito *infra*; e, alla luce del *work in progress* normativo legittimato dall'art. 1, co. 4 l. 134/2021, si prospetterà una concreta indicazione modificatrice.

3. Una problematica di sistema: l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie degli enti.

Esattamente entro questa chiave di tendenziale accostamento giuridico-trattamentale fra *natural persons* e *legal persons*, preme porre l'attenzione su di una problematica “di sistema”, relativa al procedimento di esecuzione. Anche *in executivis*, infatti, a fronte delle novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.), è da ipotizzare una parificazione del modo in cui devono essere trattate le persone fisiche e quelle giuridiche.

Per giustificare tale conclusione, occorre partire dal constatare che l'attuale assetto normativo volto a regolare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie degli enti collettivi si espone a un vero e proprio *disorientamento*, causato dagli stravolgimenti attuati in materia di pena pecuniaria appunto dal d.lgs. n. 150/2022. La riforma Cartabia ha, infatti, determinato un cambio di paradigma con riferimento alla pena pecuniaria: da un modello esecutivo-riscossivo si è passati a un modello esecutivo-sostitutivo, attuato mediante una pena sostituita limitativa dei diritti di libertà della persona. Nel far ciò, si è creato però un vuoto normativo proprio rispetto all'esecuzione delle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti, dato che il neo-introdotto sistema di sostituzione non

⁹ Per una panoramica, ci sia consentito rinviare a M. CECCHI, *Osservazioni*, cit., pp. 20-30.

¹⁰ V. nt. 3.

può a quest'ultimi essere applicato, in ragione della loro natura non antropica¹¹. Quest'aporia legislativa, in ogni caso, fornisce il destro per poter nuovamente intervenire sul punto, anche immaginando un peculiare modello esecutivo della pena pecuniaria dell'ente che modifichi la *ratio* stessa del sistema 231, imponendo l'idea che 'l'esecuzione è sostituzione'. Procediamo però con ordine.

Originariamente, la disciplina dell'esecuzione delle 'sanzioni amministrative pecuniarie 231' era chiara, essendo espressamente fatto dall'art. 75 d.lgs. 231/2001 il rinvio all'esecuzione delle pene pecuniarie. Detto articolo, rubricato "Esecuzione delle sanzioni pecuniarie", prevedeva invero che l'esecuzione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie fosse eseguita "nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie"; e dunque, come la stessa *Relazione ministeriale* prescriveva, "attraverso il sistema di riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali".

Il rinvio fatto dall'art. 75 d.lgs. 231/2001 era, quindi, agli artt. 660 c.p.p. ("Esecuzione delle pene pecuniarie", secondo cui "le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti") e 181 disp. att. c.p.p. ("Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero spese"), nonché al d.lgs. 237/1997, che ha attribuito all'amministrazione finanziaria dello Stato (cessionario del servizio di riscossione dei tributi) la competenza per il recupero dei crediti dell'Erario¹².

L'art. 75 D.lgs. n. 231/2001 è rimasto però in vigore per poco meno di un anno: il 30 maggio 2002, l'art. 299 del T.U. spese di giustizia lo ha espressamente abrogato.

A ben vedere, tuttavia, le modifiche apportate sono apparse subito in larga misura meramente formali, atteso che la disciplina dettata dagli artt. 260 ss. d.P.R. 115/2002 ricalca in sostanza la precedente: la *ratio* della novella del 2002 è stata, nella parte *de qua*, più che altro quella di uniformare il regime di riscossione delle somme di natura giudiziaria, tramite la previsione di regole comuni tanto all'esecuzione delle

¹¹ Cfr. nt. 17.

¹² Ne conseguiva che, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione notificava al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare – entro dieci giorni dalla notificazione o, in caso di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione – le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa (art. 181 disp. att.). Unico elemento di 'duttilità' rispetto al modello codicistico era la possibilità – concessa al singolo debitore, ai sensi del comma 2 dell'art. 75, che rinviava espressamente agli artt. 19 e 19-bis d.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 7 d.lgs. 46/1999 – di richiedere la ripartizione del pagamento fino a sessanta rate mensili ovvero la sospensione per un anno della riscossione e la successiva rateizzazione del saldo, sino a quarantotto rate mensili, salvo l'obbligo, in tutti i casi ora descritti, di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, laddove l'importo a ruolo fosse stato superiore a cinquanta milioni di lire. Presupposto per l'applicabilità dei benefici, da richiedere – a pena di decadenza – prima dell'inizio della procedura esecutiva, era "l'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del contribuente (art. 19, co. 1 e 2 d.P.R. 602/1973). Situazioni eccezionali, di carattere generale o relative a un'area significativa del territorio, avrebbero invece potuto permettere, ai sensi dell'art. 19-bis d.P.R. 602/1973, una sospensione generalizzata delle attività di riscossione, per un periodo non superiore a dodici mesi, da disporre con decreto del Ministero delle Finanze. Per un'attenta disamina del sistema originario, v. P. CANEVELLI, *L'esecuzione delle sanzioni*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*. D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Milano, 2002, 397.

sanzioni amministrative pecuniarie comminate agli enti quanto all'esecuzione delle spese processuali e di mantenimento, delle pene pecuniarie nonché delle sanzioni pecuniarie processuali.

Ebbene, recentemente, il sistema ha subito una vera e propria rifondazione dei contenuti sostanziali e delle regole riscossive. La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha radicalmente cambiato la stantia procedura riscossiva delineata dal d.P.R. 115/2002, che aveva finito per vanificare, a causa dell'elevato grado di burocratizzazione, il ricorso alla pena pecuniaria: la quale era risultata così frustrata nel più profondo dei suoi meccanismi funzionali. Frustrazione vieppiù accentuata nel caso di mancato pagamento colpevole del reo-debitore. In questo caso, in effetti, neppure si prevedeva la conversione della pena pecuniaria nella più grave pena limitativa della libertà personale, ma si configuravano unicamente strenui e per lo più vani tentativi di esecuzione forzata mediante pignoramento.

Con il d.lgs. 150/2022 pare invece essersi affermato un nuovo paradigma. La pena pecuniaria non è più concepita come un credito che lo Stato deve recuperare, attivandosi e sforzandosi in tal senso, bensì come una pena che, al pari di quella detentiva, deve essere eseguita dall'autorità giudiziaria attraverso un ordine di esecuzione.

Il cambio d'approccio è estremamente significativo. Il momento centrale non è più l'esecuzione pecuniaria mediante le regole civilistiche che sfociano nel pignoramento forzoso, ma la procedura di conversione della pena pecuniaria (non riscossa) in pena limitativa della libertà personale: la quale ultima costituisce, da una parte, uno stimolo intimidatorio al pagamento e, dall'altra parte, in caso di effettivo inadempimento, una sanzione punitiva con relativo stigma.

Ad ogni modo, il susseguirsi di riforme in materia di esecuzione della pena pecuniaria ha generato, d'altro canto, profonde incertezze. Le principali perplessità attengono alle modalità e all'effettiva riscossione della sanzione pecuniaria irrogata nei confronti degli enti collettivi. Dinanzi a un simile scenario, oggi si possono individuare più modelli esecutivo-riscossivi, che fondano addirittura differenti concezioni della stessa 'punizione criminale 231'.

Riservando una più approfondita disamina di questo panorama a un eventuale altro scritto, possiamo rapidamente accennare a tre diversi modelli di esecuzione, di cui uno – il terzo – precisiamo essere allo stato inattuabile e pertanto concepibile solo *de jure condendo*.

Secondo un primo modello, che può definirsi 'tradizionale', la sanzione pecuniaria 231 costituisce una 'pena giudiziaria da cui nasce un credito a favore dello Stato', da eseguirsi nelle forme procedurali del d.P.R. 115/2002. Tale modello, tuttora (apparentemente) in funzione, si regge sulla disciplina del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002 – TUSG) ed è innescato dal combinato disposto dagli artt. 74 e 34 d.lgs. 231/2001¹³, che vi fanno (indirettamente) rinvio. Tralasciando di

¹³ A seguito dell'abrogazione dell'art. 75 d.lgs. 231/2001, il rinvio al d.P.R. 115/2002 deriva dal testo dagli artt. 74, co. 3 (il quale prevede che il procedimento di esecuzione sia informato alle disposizioni del codice di procedura penale e segnatamente all'art. 666) e 34 (il quale corrobora detto rinvio alle "forme" del codice

diffondersi nell'analisi del procedimento di riscossione della sanzione pecuniaria *ex* TUSG¹⁴, rileviamo che questo primo modello riscossivo – che concepisce la sanzione pecuniaria 231 come un credito statale da riscuotere attraverso l'ufficio del giudice dell'esecuzione e, in caso di inadempimento, ricorrendo all'esecuzione coattiva mediante l'operato di Equitalia Giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione, con possibilità di spingersi sino al pignoramento mobiliare/immobiliare – è totalmente inefficiente, perché incapace di assicurare l'effettiva esazione della somma dovuta. Oltre a essere ineffettiva, la disciplina in questione (ancora in vigore in forza degli artt. 74, co. 3 e 34 d.lgs. 231/2001) è insidiata anche dall'avvenuta riscrittura dell'art. 660 ad opera della riforma Cartabia.

Stando a un secondo modello, che può definirsi 'amministrativo-impositivo', la sanzione pecuniaria 231 costituisce una 'sanzione conseguente da violazione amministrativa da cui nasce un credito dello Stato', da eseguirsi nella forma dell'esazione delle imposte dirette (art. 664, co. 4 c.p.p. e l. 689/1981). Tralasciando di

di procedura penale, stabilendo che "per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano [...] in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale") d.lgs. 231/2001.

¹⁴ L'articolazione di tale procedimento è così sintetizzabile. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento di condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione (ai sensi dell'art. 208 TUSG, si tratta dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo) notifica all'ente debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che procederà all'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini prescritti, che ordinariamente corrispondono a un mese dalla notifica, con l'ulteriore obbligo di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dal pagamento (art. 212 TUSG). Qualora il termine fissato per l'adempimento decorra infruttuosamente, il medesimo ufficio avvierà l'ordinario sistema di riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali (artt. 213 ss. TUSG), procedendo all'iscrizione a ruolo del credito rimasto inevaso e alle successive comunicazioni al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato circa eventuali sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione. Unica espressa eccezione, disposta dall'art. 240 TUSG, riguarda l'inapplicabilità dell'art. 218, co. 1 TUSG, ai sensi del quale ove il credito sia rateizzato prima della sua iscrizione a ruolo, al primo inadempimento si procede all'iscrizione per l'intero o per il residuo. Mantiene invece pieno vigore, anche in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie, la disposizione generale che regola la contraria ipotesi di dilazione o rateizzazione del credito *successiva* all'iscrizione a ruolo, per cui "la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo" (art. 218, co. 2 TUSG). Resta immutata rispetto alla disciplina originaria (dell'art. 75, co. 2 d.lgs. 231/2001) la possibilità concessa al singolo debitore di essere ammesso al pagamento rateale e alla dilazione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. 602/1973 come modificato dall'art. 7 d.lgs. 46/1999, stante l'espresso rinvio all'art. 240 TUSG alla disciplina prevista per le entrate tributarie. Perciò, l'ente condannato potrà richiedere il pagamento rateale (fino a un massimo di sessanta rate mensili) ovvero la sospensione della riscossione (per un anno) e la successiva ripartizione del pagamento (fino ad un massimo di quarantotto rate mensili), salvo l'obbligo – in tutti i casi – di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria laddove l'importo a ruolo sia superiore a 25.822,44 €. Presupposto per l'applicabilità di benefici, che il contribuente è tenuto a richiedere a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva, è "l'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso" (art. 19, co. 1 e 2 d.P.R. 602/1973. Rilevanti, peraltro, le conseguenze in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: ai sensi del comma 3 del citato art. 19, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione: l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e il carico non potrà più essere rateizzato).

diffondersi nell'analisi del procedimento di riscossione della sanzione pecuniaria, che avviene all'esito di un accertamento celebrato secondo le scadenze rituali processual-penalistiche¹⁵, rileviamo che questo secondo modello riscossivo si differenzia dal primo – con il quale ha nondimeno in comune la concezione della sanzione pecuniaria come credito statale – poiché mutano sia le forme della riscossione (il momento principiante l'iniziativa è demandata alla Autorità amministrativa e non all'ufficio giudiziario del giudice dell'esecuzione; così come le attività successive, quantomeno sino all'intervento del concessionario pubblico per la riscossione) sia la qualificazione sostanziale della sanzione pecuniaria 231 (dato che, nell'un caso, è considerata a tutti gli effetti come pena pecuniaria mentre, nell'altro, è semplicemente una sanzione amministrativa che è stata occasionalmente pronunciata da una sentenza).

A seguito della riforma Cartabia si viene ad ipotizzare un terzo modello, che può definirsi 'trasformativo o di convertibilità', secondo il quale la sanzione pecuniaria 231 è una 'sanzione penale provvista di un carattere afflittivo' che fa leva sulla minaccia di conversione in una pena più grave. Il d.lgs. 150/2022, oltre ad aggravare lo stato di incertezza applicativa della procedura riscossiva nei confronti degli enti (a causa della totale riscrittura dell'art. 660 c.p.p.), sollecita ed esorta a chiedersi se anche con riguardo alla sanzione pecuniaria irrogata all'ente sia possibile superare le asfittiche logiche del mero recupero civilistico del credito applicando l'istituto della conversione. In questo caso, si tratterebbe di una prospettiva totalmente differente rispetto alle due precedentemente esposte, dato che ci si allontana dalla concezione della sanzione pecuniaria come credito che lo Stato deve recuperare e si abbraccia l'idea di una pena che deve essere eseguita dall'autorità giudiziaria attraverso un ordine di esecuzione con il quale si minaccia sanzioni più gravi in caso di mancato pagamento, al punto da rappresentare un'efficace contropinta alla decisione di sottrarsi all'adempimento spontaneo. Cambia, come si è detto, il paradigma: non è più lo Stato a inseguire il debitore tramite un farraginoso sistema di recupero dei crediti, ma è il condannato – autore dell'illecito – a sentirsi "obbligato" a pagare la pena irrogata dal giudice per non andare in contro a conseguenze ben più gravi. Tralasciando di diffondersi nell'analisi di questo neo-procedimento introdotto dalla riforma Cartabia¹⁶, rileviamo che un simile

¹⁵ Il procedimento esecutivo segue le regole dettate dall'art. 664, co. 4 c.p.p., secondo cui, "per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente", la quale, in caso di mancato adempimento del debitore potrà procedere forzosamente in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette. Più precisamente, il pubblico ministero si limita qui a trasmettere l'estratto della sentenza divenuta esecutiva all'autorità amministrativa competente, dopodiché è quest'ultima amministrazione a doversi attivare ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per recuperare il proprio credito. Si dovrà quindi innanzitutto procedere alla contestazione e ingiunzione del pagamento (artt. 14 e 18 l. 689/1981), decorso il cui termine – di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione – ovvero decorsi inutilmente, anche per una sola rata, i termini per il pagamento rateale (è possibile rateizzare fino a trenta rate mensili ex art. 26 l. 689/1981), si darà avvio alla riscossione coatta delle somme dovute, con trasmissione del ruolo all'intendenza di finanza che, a sua volta, lo darà in carico all'esattore – i.e. Agenzia delle entrate-Riscossione – per la riscossione in una unica soluzione (art. 27, co. 1 l. 689/1981).

¹⁶ Quando deve essere eseguita una pena pecuniaria, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione della pena con ingiunzione di pagamento entro novata giorni e lo fa notificare al condannato e al suo difensore,

modello – a parere di chi scrive, adottabile anche nel sistema di responsabilità da reato degli enti – manifesta un’impronta marcatamente endo-penalistica (e non più civilistico-amministrativistica) e soprattutto, sul lungo raggio, promette tassi di riscossione elevati e quindi una maggiore effettività della pena pecuniaria nel suo complesso.

L’innovativa impostazione riscossiva *ex* d.lgs. 150/2022, che si regge su di un meccanismo di conversione della sanzione pecuniaria in pena limitativa della libertà personale in caso di mancato pagamento, apre spunti procedurali e prospettive sostanzialistico-funzionali di sistema. In particolare, nonostante il modello riscossivo disegnato dalla riforma Cartabia non sia immediatamente mutuabile in campo 231¹⁷, si possono comunque trarre ragioni di confronto e di interpretazione analogica – o finanche di mutazione diretta? – della disciplina. Specialmente interessante, in proposito, è la distinzione tra mancato pagamento colpevole (essendoci solvibilità) e mancato pagamento incolpevole (per insolvibilità) da parte del condannato, in seguito alla quale potrebbero aversi ripercussioni in punto di libertà di iniziativa economica dell’ente (parimenti a quanto accade per le restrizioni alla libertà personale conseguenti l’inadempimento da parte del condannato).

Per concludere, come anticipato, con una concreta proposta legislativa, che prende le mosse da questa nuova meccanica esecutiva (non più meramente creditoria, bensì incentrata su un finalismo *lato sensu* rieducativo: che non tralascia di considerare

indicando l’ammontare e le modalità del pagamento e avvisando altresì che in caso di mancato pagamento si provvederà alla conversione in limitazioni della libertà personale e avvertendo anche che entro venti giorni il condannato può comunque chiedere il pagamento rateizzato (art. 660, co. 1, 2 e 3 c.p.p.). Se il condannato provvede al pagamento, il pubblico ministero dichiara l’avvenuta esecuzione della pena (art. 660, co. 6 c.p.p.). Nel caso, invece, in cui il condannato non provveda al pagamento (art. 660, co. 7 c.p.p.), il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ai fini della conversione della pena pecuniaria mediante la procedura senza formalità ai sensi dell’art. 667, co. 4 c.p.p. Il magistrato di sorveglianza accerta, dunque, la condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato acquisendo informazioni dagli organi finanziari e dalla polizia giudiziaria (art. 660, co. 9 c.p.p.). Da ciò discende poi l’importante biforcazione di disciplina. Quando il mancato pagamento è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere il differimento della conversione fino a sei mesi, rinnovabile una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura (art. 660, co. 10 c.p.p.). Sempre in seguito al mancato pagamento dovuto a insolvibilità, e quindi incolpevole, il magistrato di sorveglianza ordina la conversione e provvede all’esecuzione (art. 660, co. 12 c.p.p.). In particolare, il magistrato di sorveglianza converte la pena pecuniaria principale in lavoro di utilità sostitutivo; se il condannato si oppone, vi è la conversione in detenzione domiciliare sostitutiva (art. 103, co. 1 l. 689/1981). Quando, invece, il mancato pagamento è dovuto a insolvenza di un condannato solvibile, che quindi ha a disposizione risorse sufficienti per pagare la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza ordina la conversione e provvede all’esecuzione (art. 660, co. 12 c.p.p.). Il magistrato di sorveglianza converte la pena pecuniaria in semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva (art. 102, co. 1 l. 689/1981). In ogni caso, e cioè in caso di conversione per insolvibilità o per insolvenza, se il condannato paga poi la pena pecuniaria – dedotta ovviamente la somma corrispondente alla durata della pena sostitutiva espiata – la conversione è revocata (art. 660, co. 15 c.p.p.).

¹⁷ Essendovi un’estraneità di fondo della normativa *de qua* alla dimensione entiforme e un sintomatico aggancio della stessa alla libertà personale dell’essere umano (art. 13 Cost.); libertà personale che, tuttavia, può *mutatis mutandis* essere nondimeno considerata corrispondente – o perlomeno comparabile – alla libertà d’iniziativa e di azione economica sussistente in capo all’ente *ex* art. 41 Cost. L’equivalenza tra libertà personale dell’uomo e libertà d’agire economico dell’ente permettono di prospettare e proiettare interpretazioni analogiche della nuova disciplina legislativa.

la natura colpevole¹⁸ o incolpevole¹⁹ dell'inadempimento, e ne modula le conseguenze in punto di conversione), può dirsi *de jure condendo* che occorre prevedere strumenti legislativi di conversione anche per le sanzioni pecuniarie irrogate all'ente: uno strumentario *ad hoc* teso ad assicurare, attraverso schemi di convertibilità in caso di mancato adempimento, l'effettiva esecuzione della sanzione (ché nemmeno il sequestro conservativo *ex art. 54 d.lgs. 231/2001* riesce a garantire²⁰).

Convertire la pena pecuniaria non pagata dall'ente – ad esempio in un suo obbligo di *agere* o *facere* a favore della collettività – comporta una precisa presa di posizione: considerare la sanzione amministrativa *ex d.lgs. 231/2001* a tutti gli effetti come una vera e propria pena, da inserire in un congegno funzionale-esecutivo improntato a una logica tutta endo-penalistica.

Come? Il dato da cui partire e da cui non ci si può discostare è sicuramente lo strumentario positivizzato dal legislatore 231. Non ci si può che orientare seguendo l'art. 9, co. 2 d.lgs. 231/2001 e i criteri previsti dagli artt. 13, co. 2 e 14, co. 1, 2 e 3 d.lgs. 231/2001, tenendo inoltre in debito conto del diverso grado di colpevolezza che esprime l'ente condannato per il mancato pagamento (trovandosi in caso di insolvenza oppure di insolvibilità) e per l'eventualità in cui abbia posto in essere, oppure no, condotte riparatorie *post delictum*. Tentando siffatta operazione, che risulta agevolata dalla stessa gradualità dei diversi tipi di sanzione interdittiva e dalla loro modulabilità temporale, si può immaginare quanto segue.

A) Ente colpevolmente inadempiente.

In caso di ente colpevolmente inadempiente e che non abbia posto in essere alcuna riparazione *post patratum delictum*, la conversione della sanzione pecuniaria in interdittiva dovrebbe avvenire nel modo più severo e stigmatizzante possibile sia per il suo miglior funzionamento special-preventivo che retributivo. L'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per il massimo della durata prevista dall'art. 13, co. 2 d.lgs. 231/2001 (cioè, due anni) appare la soluzione più congrua. Qui si potrebbe, infatti, sostenere che è forte la volontà neutralizzatrice (*stick out*): non solo l'ente non si è riallineato con l'ordinamento attraverso le condotte positive incentivate *post delitto*, e quindi deve ritenersi ancora pericoloso per la società e per la stabilità dell'economia e del mercato, ma non ha – si badi bene: non ha, pur potendolo fare – neppure pagato il

¹⁸ Nell'ipotesi di mancato pagamento colpevole, la minaccia della conversione in una pena più grave di quella pecuniaria svolge innanzitutto una funzione di intimidazione speciale.

¹⁹ L'istituto della conversione per mancato pagamento incolpevole della pena pecuniaria, dal momento che si regge su di una condizione di insolvibilità economico-patrimoniale del reo, non presenta alcuna funzione preventivo-deterrente (posto che chi non può materialmente pagare, non può essere indotto a farlo mediante minaccia di conseguenze più gravose) ma realizza una mera sostituzione della pena principale pecuniaria, comminata dal giudice di cognizione per il reato commesso, con altra pena che il condannato abbia la possibilità di eseguire, proiettandosi così in una dimensione altruistico-sociale – data dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – che è, a ben vedere, comunque altrimenti remunerativa degli interessi statali.

²⁰ Di fatto, l'anticipazione – tramite il sequestro conservativo – degli effetti derivanti dalla possibile condanna futura rischia di destabilizzare l'attività economica dell'ente e produrre effetti mortiferi. Inoltre, nel caso di ente insolvente è proprio tale sua condizione di oggettiva impossibilità di adempimento a rendere difficilmente ipotizzabile un sequestro di beni.

proprio debito con lo Stato, dimostrando così una inconciliabile posizione valoriale nei confronti dell'ordinamento.

Nel caso, invece, di ente colpevolmente inadempiente al pagamento ma che ha posto in essere le condotte riparative incentivate dalla legge dopo la realizzazione del reato, la conversione dovrà seguire criteri più miti, orientandosi verso la scelta, anche cumulativa, di sanzioni interdittive quali quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 9 d.lgs. 231/2001²¹ (da scegliere in base alla migliore efficacia deterrente con riguardo all'oggetto specifico dell'attività), che dovranno comunque avere una durata significativa.

B) Ente incolpevolmente inadempiente.

Profondamente diversa è la situazione del mancato pagamento incolpevole. L'ente si trova qua in uno stato di insolvibilità, per cui l'istituto della conversione non può ritenersi in alcun modo orientato a minacciare il pagamento – invero impossibile – né tantomeno, quando questo effettivamente non si verifichi, a punire con maggiore rigore (il che darebbe esiti sproporzionati data la condizione di non colpevolezza). In quest'ipotesi, la sostituzione della sanzione pecuniaria, (che non solo non può essere pagata ma che, ove eseguita, condurrebbe al fallimento dell'ente: vale a dire, alla sua morte) in sanzione interdittiva avrebbe un duplice obiettivo: rendere effettiva la pena e conservare l'ente.

Ad ogni modo, anche in questo caso risulta opportuno distinguere l'evenienza in cui l'ente che si trova in uno stato di insolvibilità abbia posto in essere condotte riparatorie post-delittuose dalla circostanza in cui non lo abbia fatto e sia rimasto inerte. Si potrà attingere, specie nel primo caso, ancora una volta alle forme meno afflittive di interdizione, avendo cura di sceglierle in relazione alla loro incisività rispetto alla specifica attività svolta dall'ente collettivo destinatario. Se ne dovrà, altresì, dosimetricamente la durata ai sensi dell'art. 13, co. 2 d.lgs. 231/2001; e, nel far ciò, l'interprete deve essere guidato dalla stella polare finalistica di cercare per quanto possibile e con ogni sforzo di conservare l'ente collettivo all'interno della società: trattandosi di un ente che, se riuscirà a superare il momento di crisi (dovuto anche dall'essersi reso responsabile per non essere stato capace di organizzarsi adeguatamente e in via preventiva per evitare la realizzazione del fatto di reato), potrà – senz'altro più forte di prima e con spirito 'riconoscente' verso lo Stato – rimanere in gioco nella scacchiera economico-sociale del paese e favorirne, o quantomeno cercare di contribuire a farlo, la crescita collettiva.

²¹ Per comodità di lettura si riporta il testo dell'art. 9 d.lgs. 231/2001, rubricato "Sanzioni amministrative": 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**